

et dans ce cas on leur appliquera en outre les dispositions de l'art. 4. Cette pension alimentaire cessera également ou sera proportionnellement diminuée pour ceux qui seraient nommés à quelque charge ou à quelque bénéfice ecclésiastique.»

(L'emendamento è appoggiato). (Gazz. P.)

BIANCHI protesta contro l'obbligo, che il progetto del preopinante vorrebbe imporre al Governo di ottenere egli stesso ai membri delle congregazioni disciolte la secolarizzazione dalla Santa Sede, volendo invece che ci pensino i gesuiti stessi cui ciò riguarda.

CORNERO padre, relatore riflette che l'emendamento in discussione concerne l'articolo 6 del progetto, e che non può logicamente votarsi, senza aver prima votato l'articolo 5, per cui ne chiede il rimando al vero suo luogo, cioè all'art. 6.

IL PRESIDENTE chiede se l'autore voglia acconsentirvi.

JACQUEMOUD G. risponde di rimettersi al desiderio della Camera. (Risorg.)

IL PRESIDENTE dà la parola al deputato Figini per lo sviluppo del suo emendamento.

FIGINI. Signori. Giusta e necessaria è la legge che sanzioni la dissoluzione, che già esiste di fatto, della setta gesuitica, e ne impedisca per l'avvenire, sotto qualunque forma, il rannodamento, perchè è verità a tutti notoria e dimostrata che dai suoi conventi e collegi, come da centro di malefiche azioni e perniciose dottrine, i maggiori danni derivano allo Stato in cui stanziavano, avverse mostrandosi alla vera religione ed alla sana morale del pari che ad ogni civile progresso, e fra noi massime con ogni mezzo opponendosi al trionfo della santa causa del risorgimento e dell'indipendenza d'Italia nostra, e nel voto dirò unanime dei popoli colti d'Europa la voce di Dio si manifesta che la vuole soppressa.

Ma la legge nel decretare e sanzionare questo scioglimento non deve poi considerare tutti i membri della Compagnia come perversi ed incorreggibili, nè individualmente colpirli di proscrizione. Ve ne possono essere e certamente ve ne sono dei buoni ed illusi, i quali vivendo in comune, costretti da una ferrea regola e da voti ammessi ad obbedire ciecamente per dovere di coscienza ai voleri dei loro superiori senza esame e senza riflessione, possono aver servito come passivi istrumenti alle prave mire della setta, ma senza conoscerne la malizia ed in buona fede. E questi, sciolti dai legami della compagnia, potranno divenire buoni ed utili cittadini, e secolari sacerdoti.

Per conoscere poi quali fossero i membri veramente colpevoli, bisognerebbe investigarne le intenzioni, giacchè dalla pravità delle medesime deriva la vera colpa delle commesse azioni.

Lo scopo però della presente legge, senza voler penetrare nell'interno dei cuori, tendendo a sciogliere civilmente la setta gesuitica, tende pure a dichiararne civilmente disciolti i membri che la componevano, e perciò a farli rientrare nello Stato a cui appartenevano prima del loro ingresso nell'abolita corporazione e nell'esercizio dei diritti civili di cui prima godevano. Questa verità è riconosciuta nel progetto stesso della Commissione, il quale ammette i regnicoli a dimorare nei RR. Stati ed a godervi dei loro diritti, mediante l'adempimento di certe condizioni ed espellendone soltanto gli stranieri.

Queste condizioni consistono nell'obbligo di far conoscere all'autorità superiore di polizia della provincia il luogo del loro domicilio, e di aver ottenuta la loro secolarizzazione.

Quanto alla prima è giusta, come tendente a dare al governo il mezzo di esercitare sopra di essi la necessaria sorveglianza onde fra di loro non rannodino l'abolita associazione

e le loro mene, il che è uno degli scopi della legge. Ma rispetto alla seconda non è ammissibile, perchè può ben essere in poter loro di chiedere la secolarizzazione, ma non già di ottenerla, e certamente non può essere stata intenzione della Commissione di sottomettere i gesuiti regnicoli all'adempimento di una condizione per essi di non possibile esecuzione.

Easterà dunque che i medesimi giustifichino, come propongo nel mio emendamento, di essersi sottoposti alla giurisdizione del vescovo diocesano, e di avere per di lui mezzo inoltrata alla S. Sede la domanda della loro secolarizzazione, per dimostrare di aver fatto quanto da essi dipendeva per disciogliersi anche religiosamente e canonicamente dalla cassata corporazione, e per potere anzi conseguire una pensione alimentare; giacchè ognuno sa, che presso i gesuiti il sottomettersi all'ordinaria giurisdizione, è un rinunziare in noto modo all'istituto ed al privilegio per essi importantissimo di non essere soggetti che al papa, e più veramente al loro generale.

Dissi che ciò basterebbe per poter conseguire la pensione alimentare, di cui all'articolo 6 del progetto della Commissione, perchè non credo che i membri regnicoli della disciolta compagnia potrebbero essere espulsi dagli Stati, quando anche non ottenessero la secolarizzazione, e la loro coscienza ripugnasse al chiederla; perchè la loro corporazione essendo disciolta ed esclusa dallo Stato, essi pure sono dalla medesima civilmente disciolti e rimessi nel numero degli altri regnicoli, e nell'esercizio dei primitivi loro diritti; pel che nè espellere si potrebbero dallo Stato, nè di tali diritti spogliarsi senza urtare direttamente collo Statuto, qualora non si provi che abbiano commessi nuovi reati di tale espulsione e privazione meritevoli.

In vano si direbbe che come membri della nemica setta, anche i regnicoli sono sospetti o presunti nemici dello Stato, perchè ciò potrebbe tutto al più autorizzare il governo a vegliare particolarmente sulla loro condotta; ma la presunzione od il sospetto non autorizzerà giammai a porli fuori della legge fondamentale dello Stato, che garantisce a tutti la libertà ed il più importante dei diritti, quello cioè di vivere ed abitare nello Stato in cui come suddito vive ed al quale appartiene, sotto la protezione della legge comune finchè vi si uniforma e la rispetta.

Certamente sarebbe desiderabile che ottenersi potesse dalla S. Sede la secolarizzazione di tutti i membri delle disciolte corporazioni, perchè ciò tranquillerebbe le loro coscienze e gli animi dei loro numerosi aderenti. Ma, io ripeto, la presente legge deve produrre l'effetto di considerare, massime i regnicoli, come civilmente secolarizzati, senza che sia lecito di entrare nell'interno delle loro coscienze o di violentarle. Giusto pertanto è il mio emendamento che rende di possibile esecuzione le imposte condizioni, e non permette che i regnicoli possano essere espulsi dallo Stato, se non sospetti.

Signori, i principii di giustizia ed il rispetto delle leggi che garantiscono i diritti imprescrittibili dell'uomo e del cittadino sono il primo bisogno dei governi costituzionali. Ogni atto, che discostandosene assume l'aspetto della proscrizione, alla fine nuoce più a chi l'impiega che a quegli contro cui è diretto. Voto contro l'art. 5 del progetto della Commissione, e persisto nel mio emendamento a questo articolo.

(L'emendamento del dep. Figini è appoggiato). (Gazz. P.)

CADORNA. L'articolo della Commissione ha lo scopo di escludere dallo Stato tutti i gesuiti. Esso esclude senz'altro tutti i gesuiti stranieri, e non permette ai regnicoli di rimanere nello Stato che colla condizione che giustifichino di avere cessato di essere gesuiti. Perciò fu imposta la condizione della secolarizzazione, la quale non ottenuta, anche i regnicoli